



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BASSO, FURLAN, GIACOBBE, ROJC e NICITA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 SETTEMBRE 2023

Disposizioni in favore delle vittime dell'incuria nella gestione di
infrastrutture e servizi di trasporto

ONOREVOLI SENATORI. - Il 14 agosto 2018 alle ore 11:36 crolla il Ponte Morandi. Quel giorno a Genova non è crollato solo un ponte, ma anche la fiducia nell'integrità delle infrastrutture italiane e nella responsabilità dello Stato di garantire la sicurezza dei suoi cittadini. Quel giorno, quarantatré persone hanno perso la vita, in quello che non fu solo un disastro strutturale, ma anche un fallimento istituzionale. Le quarantatré vite innocenti portate via sono un monito doloroso alla negligenza e all'incuria che hanno permesso che una struttura così critica arrivasse a un punto così tragico. Le famiglie delle vittime e l'intera Nazione chiedono giustizia e risposte; eppure sono lasciate a fare i conti con un vuoto inspiegabile e un senso di abbandono da parte di coloro che avrebbero dovuto proteggerli. In questo tragico episodio, la responsabilità dello Stato non è solo una questione tecnica o burocratica, ma un impegno etico e morale irrisolto nei confronti di coloro che continuano a soffrire le conseguenze di tale negligenza.

PARTE 1 - L'INIZIATIVA

1. La ratio del disegno di legge

Il presente disegno di legge prende spunto dalla versione proposta dal Comitato ricordo vittime Ponte Morandi e contiene disposizioni che prevedono il riconoscimento legislativo di uno *status* giuridico di cui godrebbero le vittime di eventi dannosi derivanti dall'incuria legata alla gestione di infrastrutture o servizi di trasporto.

A queste persone dovrebbero essere riconosciuti alcuni benefici individuati sulla scorta dell'esperienza concretamente vissuta

dai familiari delle vittime del crollo del Ponte Morandi, attingendo marginalmente ad alcune delle misure che già oggi si applicano ad altre categorie di vittime, quali quelle del terrorismo, della criminalità organizzata e le vittime del dovere.

Alla base di tale iniziativa legislativa risiede una valutazione di carattere storico: nel passato del nostro Paese si sono verificati fenomeni, quali il terrorismo e la criminalità organizzata, che hanno scosso profondamente la collettività che ha assistito ad eventi dannosi nell'ambito dei quali cittadini inermi e incolpevoli sono rimasti vittime, andando incontro alla morte o a gravi lesioni permanenti. Proprio in ragione di tale diffusa sensibilità nell'opinione pubblica lo Stato ha ritenuto corretto intervenire a tutela delle vittime.

Per quanto riguarda i soggetti colpiti da tali avvenimenti e i relativi familiari, lo Stato è intervenuto, a più riprese, prevenendo la creazione di *status* giuridici *ad hoc* - le vittime del dovere, le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata - che approntano una tutela mediante l'erogazione di benefici in termini economici e previdenziali, nonché agevolazioni sotto il profilo dell'accesso all'istruzione, dell'erogazione delle prestazioni sanitarie e dell'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione.

Il principio su cui tali interventi si fondano è quello della solidarietà sociale, secondo il quale l'intervento dello Stato - sotto forma di sostegno alle vittime - costituisce una misura di civiltà sociale e giuridica necessaria e coerente con la diffusa percezione che quel tipo di eventi, nel colpire i diretti interessati, offende l'in-

tera comunità civile, che ritiene doveroso fare sentire alle vittime il proprio abbraccio e la propria tutela.

Negli ultimi vent'anni in Italia si è purtroppo avuto modo di assistere a svariati tragici eventi collegati all'incuria di beni contraddistinti dalle caratteristiche di cui sopra, ovverosia una connessione con l'erogazione di servizi pubblici o di interesse economico generale, soprattutto nel settore dei trasporti. Tali eventi hanno suscitato nel Paese un senso di unità e di co-responsabilità che è in qualche modo accostabile a ciò che in passato accadeva di fronte ai tragici attacchi del terrorismo o della criminalità organizzata.

A titolo meramente esemplificativo, oltre al crollo del Ponte Morandi si ricordino la tragedia ferroviaria di Viareggio, l'incidente del pullman di Avellino. Questi fatti, per le caratteristiche presentate, chiamano in causa lo Stato (a prescindere dalla qualificazione giuridica) nella gestione delle proprie infrastrutture di trasporto nei confronti della collettività, duramente colpita sia in termini di perdite di vite umane, sia dal punto di vista del venir meno di punti di riferimento istituzionali che fungano da garanzia per la sicurezza dei cittadini.

Analogamente, devono essere ricomprese nel suddetto novero le ipotesi in cui si verifichi un evento dannoso - arrecante danni alla comunità dei consociati - conseguente all'incuria su edifici quali ospedali, scuole, università, tribunali o qualunque struttura collegata all'erogazione di un servizio pubblico o di interesse economico generale. Si ricordi a tal proposito, ad esempio, il crollo di alcune strutture scolastiche e universitarie avvenuto negli ultimi anni.

Ebbene, in tutti questi casi l'opinione pubblica si è sentita, in maniera autentica, direttamente colpita.

L'intervento dello Stato si rende allora necessario e doveroso, dal momento che

sono individuabili alcune caratteristiche comuni: tali infrastrutture e servizi sono infatti funzionali all'erogazione - diretta o tramite un concessionario - di servizi pubblici o di interesse economico generale, mediante i quali si assolve al soddisfacimento di utilità essenziali per la comunità dei cittadini quali il trasporto espressione della libertà di movimento.

I cittadini, a loro volta, nella fruizione di tali servizi fanno affidamento (direttamente o indirettamente) nello Stato, rimettendo ad esso la propria incolumità: così accade nel momento in cui ci si mette alla guida della propria automobile e si attraversano strade, ponti e gallerie; così accade quando si sale su un treno o un autobus per un viaggio o comunque per godere della propria libertà di circolazione. Si tratta sempre di beni strumentali all'esercizio di diritti fondamentali riconosciuti dalla nostra Carta costituzionale e dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è Paese firmatario.

Eventi dannosi collegati a circostanze come quelle sopra citate possono legittimamente - prescindendo da quelle che sono le responsabilità accertate e i risarcimenti previsti in sede giudiziale - configurare un intervento da parte dello Stato quale depositario di una posizione - non tanto giuridica quanto simbolica (nel senso etimologico del termine) - di gestione, controllo e garanzia della sicurezza e del benessere dei consociati, che come tale ha il dovere morale e istituzionale di farsi carico delle conseguenze negative di eventi tragici connessi all'erogazione di tali servizi pubblici.

È quindi innanzitutto una questione di civiltà quella che impone all'ordinamento giuridico di far sentire la propria vicinanza alle vittime innocenti di eventi dannosi come quelli descritti e fare sì che esse possano veder ufficialmente riconosciuta la propria posizione e, seppur in

maniera insufficiente, trovare un ristoro per le perdite subite.

2. I servizi rispetto ai quali vengono individuati gli eventi

Per l'individuazione delle categorie di servizi rispetto ai quali si invoca la tutela prevista dal presente disegno di legge, si è fatto riferimento implicito ai concetti di servizio pubblico e servizio di interesse economico generale nonché al concetto di infrastruttura.

Proprio per questo si è ritenuto di fare integrale rinvio alle attività coperte dal controllo e dall'iniziativa dell'Autorità di regolazione dei trasporti, *authority* indipendente cui è demandata proprio la regolazione di quelle attività considerate di interesse pubblico.

3. La modalità con cui individuare gli eventi che danno diritto ai benefici

Nell'individuazione degli eventi che si auspica siano coperti dalle guarentigie di cui alla presente proposta, si è cercato di abbracciare tutte le possibili omissioni che siano riconducibili al concetto di incuria:

1. In questo senso l'espressione vittime di eventi dannosi conseguenti a carenze, vizi, difetti, omissioni nella progettazione, costruzione, gestione, manutenzione, vigilanza, controllo, funzionamento, regolazione di infrastrutture di trasporto e di servizi di trasporto soggetti alla competenza dell'Autorità di regolazione dei trasporti, siano essi erogati direttamente dallo Stato o in regime di concessione o convenzione contenuta nell'articolo 1 va intesa nel senso che:

sono da intendersi relativi alle azioni di progettazione, costruzione, gestione, manutenzione, vigilanza, controllo, funzionamento, regolazione, oltre che le omissioni - cui l'elenco di azioni è legato dalla preposizione articolata « nella » -, anche le carenze, i vizi e i difetti nelle stesse;

analogamente, deve intendersi riferita alle infrastrutture e ai servizi di qualunque tipo non solo l'azione della regolazione - legata all'elenco suddetto dalla preposizione semplice « di » -, ma anche le restanti azioni citate, quali la progettazione, la costruzione, la gestione, la manutenzione, la vigilanza, il controllo e il funzionamento.

Non si ignora come l'individuazione e la qualificazione degli eventi dannosi così individuati debba essere primariamente demandata all'autorità giudiziaria. È vero che eventi di questo tipo richiedono all'autorità giudiziaria attività di accertamento complesse che implicano tempi molto lunghi. È però altrettanto vero che l'accertamento giudiziario è finalizzato all'individuazione delle specifiche responsabilità penali e civili delle persone e dei soggetti direttamente coinvolti. Per quello che attiene alle finalità del presente disegno di legge, è invece sufficiente la più semplice analisi dell'evento necessaria per verificare la riconducibilità dell'episodio dannoso alle categorie descritte nel testo del disegno di legge medesimo.

Si è ritenuto che tale qualificazione, che pure può valersi dei contributi emergenti dagli accertamenti giudiziari, possa essere efficacemente compiuta dal Presidente del Consiglio dei ministri in tempi tali da permettere il riconoscimento dello *status* di vittime alle persone colpite da tali eventi in tempi più rapidi rispetto a quelli dell'accertamento giudiziale. Per questa finalità il lavoro del Presidente del Consiglio dei ministri viene agevolato dal richiamo agli articoli del codice penale che puniscono i disastri nel campo dei trasporti, conferendo però al Presidente del Consiglio dei ministri la possibilità di qualificare alla stregua di incuria anche fatti che, pur non rientrando necessariamente nella qualificazione giuridica della norme penali citate, tuttavia possano rientrare nella fattispecie prevista dall'articolo 1.

PARTE 2 - MISURE DI INTERVENTO

Accanto al lavoro finalizzato alla specifica individuazione degli eventi e delle situazioni in cui il provvedimento in esame opererà, si è reso necessario un approfondimento volto a perimetrare le misure che possano porsi come concreto aiuto per le persone che di tali eventi si trovino ad essere vittima.

Il presente disegno di legge, sulla scorta dell'esperienza vissuta dai familiari delle vittime del Ponte Morandi, ipotizza una serie di interventi che possano andare incontro ad alcune delle principali esigenze con cui devono misurarsi le vittime di tali accadimenti.

Ciò è stato fatto individuando nuove misure che si affiancano ad altri benefici già previsti per altre categorie di vittime.

*1. Interventi immediati**a) IL VISSUTO*

i. L'esperienza dei parenti delle vittime del Ponte Morandi ha fatto emergere una presenza insufficiente dello Stato e, più in generale, delle istituzioni, nelle settimane e nei mesi che hanno seguito il tragico evento;

ii. Da un lato, sicuramente, si è riscontrata la totale assenza di un supporto psicologico per affrontare l'accaduto, ma il vissuto degli appartenenti al Comitato è univoco nel riportare anche e soprattutto un senso di solitudine e di abbandono nel momento in cui le persone hanno dovuto affrontare le difficoltà burocratiche connesse al decesso e tutte le ulteriori necessità pratiche legate alla ripresa della vita quotidiana con i relativi riflessi di spesa, cui si aggiungono, spesso, le difficoltà economiche, specie quando la persona deceduta era portatrice di reddito;

iii. Secondo l'esperienza del Comitato le difficoltà che devono essere affrontate nell'immediato afferiscono a diversi ordini di problemi:

1. di carattere relazionale e psicologico;
2. di carattere burocratico;
3. di carattere legale;
4. di carattere economico.

b) L'INTERVENTO ECONOMICO IMMEDIATO

i. In questo senso l'intervento principale che si ritiene possa costituire valido contenuto di una legge a sostegno alle vittime di futuri eventi di incuria è la messa a disposizione di ciascuna famiglia di una somma di denaro *una tantum* e a fondo perduto, indipendente ed ulteriore rispetto ai risarcimenti danni, di misura significativa per quanto non paragonabile ad un vero e proprio risarcimento.

ii. Tale misura risulterebbe idonea ad offrire una temporanea tranquillità per affrontare i periodi immediatamente successivi all'evento, garantendo alle persone, a mero titolo di esempio:

1. di fare fronte alle spese funerarie;
2. di permettere ai familiari che ne abbiano necessità di ricorrere ad un supporto psicologico;
3. di rivolgersi a professionisti cui delegare la gestione di tutte o alcune delle necessità burocratiche.

iii. A ciò, ovviamente, si aggiunge poi il dato per cui sovente alla perdita di un congiunto corrisponde anche la perdita di una fonte di reddito familiare.

iv. Questa somma, sulla base dell'esperienza vissuta dai membri del Comitato, viene individuata nella misura di non meno di euro 100.000 per ogni vittima, incrementabile fino ad un massimo di euro 200.000 a discrezione del prefetto (o dell'eventuale commissario per l'emergenza) a seconda del singolo caso, avendo a riguardo alla speci-

fica situazione economica e sociale di ogni nucleo familiare.

v. Le modalità per l'individuazione dei destinatari di tale somma possono essere valutate. La proposta prevista nel disegno di legge è modellata su precedenti formulazioni legislative, in particolare in conseguenza del disastro di Viareggio.

vi. Per dare sostanza ed efficacia a questo tipo di sostegno risulta necessario che l'aiuto economico intervenga in tempi il più possibile brevi, possibilmente nei giorni immediatamente successivi all'evento, prevedendo di dividere l'erogazione in più *tranche* di pagamento (20 per cento entro sette giorni dall'evento; 40 per cento entro tre mesi; residuo 40 per cento entro 9 mesi).

c) IL SUPPORTO BUROCRATICO

i. Al fine di supportare le famiglie nella gestione delle pratiche che richiedano un contatto con le pubbliche amministrazioni, al di là delle competenze proprie della Protezione civile, le prefetture dei luoghi di residenza delle vittime nominano un *tutor* individuato all'interno della pubblica amministrazione che si porrà a disposizione di ciascuna delle famiglia per le necessità connesse al riconoscimento delle misure previste dalla legge in questione.

ii. In questo senso il *tutor* finirebbe per essere, per le famiglie di ogni vittima, il punto di riferimento di un'iniziativa complessiva dello Stato.

iii. Il disegno di legge prevede una forma minimale di intervento tutoriale che potrebbe tuttavia eventualmente assumere le forme di una sorta di « unità di intervento immediato » che coinvolga tutte le figure chiamate ad offrire i supporti individuati dalla legge.

2. *Interventi di medio periodo - La libertà nelle scelte legate alla domanda di giustizia*

a) IL VISSUTO - LE SCELTE DI FRONTE ALLE OFFERTE RISARCITORIE

i. Un particolare elemento di sofferenza per i membri del Comitato ricordo vittime Ponte Morandi è emerso in relazione alla libertà nella valutazione delle proposte risarcitorie da parte delle assicurazioni dei soggetti ipotizzati come possibili responsabili dell'evento.

ii. Molte famiglie, infatti, si sono trovate nella condizione di dover accettare la proposta risarcitoria al fine di reperire in tempi ragionevoli risorse economiche necessarie per il mantenimento della famiglia, non potendosi permettere di attendere la fine del processo per una quantificazione del danno subito.

iii. La variabile « tempo » ha rappresentato un fattore condizionante che ha influito sulla scelta se accettare o meno la proposta risarcitoria, con la conseguenza che la firma della transazione ha inibito la possibilità di partecipare pienamente al processo penale, luogo che simbolicamente e concretamente, rappresenta la sede in cui avanzare la domanda di giustizia.

b) IL VISSUTO - LA PARTECIPAZIONE ALLE UDIENZE

i. Sotto diverso profilo per molti membri del Comitato la partecipazione fisica alle udienze del processo penale riveste una notevole importanza direttamente attinente alla domanda di giustizia. Ciò non di meno tale partecipazione spesso incontra difficoltà rappresentate dalla necessità di richiedere permessi lavorativi non automatici in quanto la presenza delle persone offese non è necessitata da norme processuali.

c) INTERVENTO ECONOMICO - L'ANTICIPO DI RISARCIMENTO

i. In relazione alla prima delle questioni proposte, un concreto intervento di sostegno potrebbe individuarsi nella possibilità per gli eredi di chiedere allo Stato l'elargizione di

una somma di proporzioni significative associata all'attribuzione a favore dello Stato stesso di un diritto di rivalsa.

ii. Tale somma potrebbe essere individuata in misura pari al 70 per cento delle somme previste a titolo di danno nelle tabelle del tribunale di Milano.

iii. La somma così erogata verrà poi recuperata dallo Stato nel momento in cui l'erede conseguirà il risarcimento da parte del responsabile dell'evento.

iv. La misura si porrebbe anche come intervento residuale solidaristico nel caso in cui l'evento non dovesse vedere il riconoscimento di un responsabile in seno al procedimento penale.

v. Peraltro, la previsione del meccanismo di rivalsa a favore dello Stato garantirebbe lo stesso anche di fronte all'eventuale inerzia da parte dell'erede rispetto ad iniziative civilistiche.

d) I PERMESSI LAVORATIVI PER PARTECIPARE AL PROCESSO

i. In relazione al secondo dei profili sopra individuati si potrebbe prevedere altresì il diritto degli eredi a godere di permessi lavorativi per poter partecipare alle udienze del processo.

e) IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

i. Sul modello già previsto per altre categorie di vittime potrebbe prevedersi la facoltà per le persone offese di accedere al patrocinio a spese dello Stato in deroga alle limitazioni reddituali previste dal disegno di legge.

3. Interventi di lungo periodo

a) LE ASSUNZIONI DIRETTE

i. Sul modello già previsto per altre tipologie di vittime, il Comitato propone con convinzione la possibilità di accedere alle assunzioni dirette da parte dello Stato.

ii. Della misura dovrebbero poter godere in primo luogo gli orfani, ma potrebbe essere previsto un meccanismo che estenda tale facoltà ad altri parenti delle vittime in situazioni di particolare debolezza che potrebbero essere valutate dal Governo caso per caso.

b) GLI INTERVENTI PENSIONISTICI

i. L'esperienza dei membri del Comitato ricordo vittime Ponte Morandi, soprattutto dei genitori che hanno perduto i figli, ricorda che il lavoro rappresenta, da un punto di vista emotivo, un sostegno imprescindibile soprattutto nei mesi successivi all'evento, divenendo però col tempo un impegno a volte insopportabile.

ii. In questo senso, pertanto, il riconoscimento di contributi figurativi potrebbe rappresentare un tangibile segno di solidarietà dello Stato verso persone che hanno subito un lutto molto grave.

iii. L'intervento potrebbe modellarsi (anche con diverse caratteristiche e entità) sulla misura prevista dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 206 del 2004 prevista per le vittime di fatti di terrorismo e stragi di tale matrice.

c) BORSE DI STUDIO

i. Sul modello dell'articolo 4 della legge n. 407 del 1998 potrebbero essere previste borse di studio per gli orfani delle vittime dell'incuria.

4. Interventi per i cittadini stranieri

a) Alcune delle persone decedute nel crollo del Ponte Morandi sono cittadini stranieri non residenti in Italia. I parenti di costoro non potrebbero beneficiare di molte delle misure previste dalla nuova legge. Potrebbe quindi assumere ulteriore e pregnante significato la previsione di una speciale elargizione nella misura che il governo valuterà come la più adeguata.

b) Sotto diverso profilo, per i cittadini stranieri residenti in Italia con permesso o carta di soggiorno deceduti nell'evento, una misura *latu sensu* risarcitoria potrebbe essere la concessione della cittadinanza italiana ai familiari stretti (coniuge/convivente, figli, fratelli, sorelle, genitori) della persona deceduta purché siano anch'essi residenti in Italia da più di cinque anni.

5. Onoreficenza

a) Concessione dell'onoreficenza di « vittima dell'incuria » ai familiari stretti (coniuge/convivente, figli, genitori e, in mancanza,

a fratelli/sorelle) della persona deceduta da parte del Presidente della Repubblica.

6. Norma provvisoria

a) Istanza del Comitato è che i benefici previsti dal presente disegno di legge, pensati per chi si trovi un domani in condizioni analoghe a quelle vissute dai membri del Comitato stesso, vengano integralmente riconosciuti anche alle vittime del crollo del Ponte Morandi e alle vittime di altri successivi eventi precedenti all'entrata in vigore della norma individuati dal Governo come meritevoli di tutela.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

(Oggetto)

1. Ai fini di cui alla presente legge, si intendono per « vittime dell'incuria » i soggetti di cui all'articolo 2 che si trovano nella condizione di vittime di eventi dannosi conseguenti a carenze, vizi, difetti, omissioni nella progettazione, costruzione, gestione, manutenzione, vigilanza, controllo, funzionamento, regolazione di infrastrutture di trasporto e di servizi di trasporto soggetti alla competenza dell'Autorità di regolazione dei trasporti, siano essi gestiti o erogati direttamente dallo Stato o in regime di concessione o convenzione.

Art. 2.

(Soggetti destinatari)

1. I benefici introdotti dalla presente legge spettano a:

a) coniuge, genitori e figli, nonché fratelli o sorelle di colui che abbia perso la vita in conseguenza degli eventi di cui all'articolo 1, nonché l'altra parte dell'unione civile o la persona stabilmente convivente legata da relazione affettiva;

b) soggetti, anche non parenti né affini né legati da rapporto di coniugio, da unione civile o da relazione affettiva, che risultino

conviventi e a carico della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti l'evento;

c) chiunque subisca un'invalidità permanente superiore al 50 per cento per effetto di lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui all'articolo 1.

2. Sono esclusi dai benefici di cui alla presente legge coloro che abbiano concorso alla produzione degli eventi medesimi ovvero abbiano concorso alla commissione di reati a questi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale.

Art. 3.

(Ambito di applicazione temporale)

1. I benefici di cui alla presente legge sono riconosciuti alle vittime e ai superstiti degli eventi di cui all'articolo 1 verificatisi successivamente alla data del 13 agosto 2018.

Art. 4.

(Individuazione degli eventi dannosi)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, individua gli eventi dannosi di cui all'articolo 1, ai fini del riconoscimento dei benefici introdotti dalla presente legge, con particolare riferimento alle proporzioni dell'evento, al numero delle vittime e delle persone che hanno riportato lesioni, ai danni prodotti e al pericolo generato.

2. Sono altresì considerati eventi dannosi quelli richiamati agli articoli 428, 430, 432, terzo comma, del codice penale.

CAPO II

MISURE ECONOMICHE DIRETTE

Art. 5.

(Intervento economico immediato)

1. Ai soggetti di cui all'articolo 2 è attribuita una somma non inferiore ad euro 100.000 per fare fronte all'emergenza.

2. La somma di cui al comma 1 è quantificata dal prefetto del luogo di residenza in ragione delle caratteristiche dell'evento, del numero dei componenti del nucleo familiare e delle effettive esigenze accertate anche in relazione alle condizioni economiche del nucleo stesso e può essere aumentata fino ad un massimo di euro 200.000 per ciascun nucleo.

3. La somma è elargita nei seguenti ratei :

a) nella misura del 20 per cento entro sette giorni dall'evento che ha portato alla morte delle persone;

b) nella misura del 40 per cento entro tre mesi dall'evento che ha portato alla morte delle persone;

c) nella misura del residuo 40 per cento finale entro nove mesi dall'evento che ha portato alla morte delle persone.

4. L'intervento economico immediato di cui al comma 1, spettante alla famiglia delle persone decedute a seguito degli eventi di cui all'articolo 1, è assegnato e corrisposto per ciascuna vittima al membro della famiglia individuato secondo il seguente ordine:

a) al coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, e ai figli se a carico;

b) ai figli, in mancanza del coniuge superstite o nel caso di coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato;

c) al convivente *more uxorio*;

d) ai genitori;

e) a fratelli e sorelle se conviventi a carico;

f) a conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti l'evento;

g) a fratelli e sorelle non conviventi.

5. In presenza di figli a carico della vittima nati da rapporti di convivenza *more uxorio*, l'elargizione di cui al comma 1 è assegnata al convivente *more uxorio* con lo stesso ordine di priorità previsto per i beneficiari di cui alla lettera a) del comma 4.

Art. 6.

(Anticipo risarcimento)

1. Gli eredi delle persone decedute a causa degli eventi di cui alla presente legge possono richiedere un anticipo del risarcimento dei danni pari al 70 per cento di quanto previsto dalle tabelle del tribunale di Milano.

2. Rispetto alle somme elargite è riconosciuto allo Stato un diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti responsabili del fatto. Tale diritto di rivalsa opera anche in caso di inerzia dell'erede rispetto ad iniziative civilistiche miranti al recupero della residua quota di danno.

3. Il diritto di rivalsa non opera quando il procedimento penale si conclude senza il riconoscimento di un responsabile.

CAPO III

MISURE DI SOSTEGNO

Art. 7.

(Tutor per supporto burocratico)

1. Le prefetture-uffici territoriali del Governo competenti per territorio con riferimento alla residenza della vittima nominano un *tutor*, individuato all'interno della pubblica amministrazione, il quale affianca ciascuna famiglia per le necessità connesse al riconoscimento delle misure previste dalla presente legge.

Art. 8.

(Permessi lavorativi)

1. Ai soggetti di cui all'articolo 2 sono concessi permessi lavorativi per consentire loro la partecipazione alle udienze del processo penale finalizzato all'accertamento delle cause dell'evento e all'individuazione dei responsabili.

Art. 9.

(Patrocinio a spese dello Stato)

1. I soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Art. 10.

(Assunzioni dirette)

1. I soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge godono del diritto al colloca-

mento obbligatorio nei termini di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407.

Art. 11.

(Interventi pensionistici)

1. Ai soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge si applicano le misure previste dall'articolo 3, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206.

Art. 12.

(Borse di studio)

1. Ai soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge si applicano le misure previste dall'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407.

Art. 13.

(Onorificenza)

1. Ai familiari stretti della persona deceduta a causa degli eventi di cui all'articolo 1, il Presidente della Repubblica concede l'onorificenza di « vittima dell'incuria ».

2. Ai fini del presente articolo sono « familiari stretti »:

- a) il coniuge o convivente;
- b) i figli;
- c) i genitori;
- d) i fratelli e le sorelle.

CAPO IV

MISURE PER CITTADINI
STRANIERI

Art. 14.

(Misure economiche aggiuntive)

1. Per i cittadini stranieri si applicano le misure di cui al capo II, con un incremento del 20 per cento delle somme previste.

Art. 15.

(Cittadinanza italiana)

1. Ai familiari stretti, come individuati dall'articolo 13, comma 2, dei cittadini stranieri residenti in Italia con permesso di soggiorno deceduti a causa degli eventi di cui all'articolo 1, qualora già non ne godano, è concessa la cittadinanza italiana, purché gli stessi siano residenti in Italia da almeno cinque anni.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024, di 20 milioni di euro per l'anno 2025 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 17.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 1,00